

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 Salvaguardia del patrimonio naturale e formazione del verde

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ecosistema nonché la diffusione della vegetazione in genere sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Nel territorio comunale la salvaguardia del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale é garantito dal rispetto delle seguenti norme nonché di quanto prescritto dalla legislazione e dagli ulteriori regolamenti comunali vigenti in materia :

A) AREE PUBBLICHE E STRADE

I proprietari/conduttori dei fondi adiacenti alla via pubblica o d'uso pubblico hanno l'obbligo di:

- regolare le siepi vive, gli arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione in modo da non restringere o danneggiare le strade ed i canali di scolo, non intralciare la viabilità veicolare e pedonale, o compromettere la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;
- tagliare i rami delle piante site nelle vicinanze di linee aree o che protendano pericolosamente verso la sede stradale; la vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo;
- segnalare all'Autorità comunale la presenza di piante che possano provocare situazioni di pericolo; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati;
- assicurare l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari dei muri prospicienti le aree pubbliche;
- spurgare all'occorrenza , e comunque almeno una volta all'anno, i fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico di cui sono frontisti;
- mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile. Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, lungo le strade e le relative piazze, in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente indicati e predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto indicato dalla legislazione vigente in tema di abbandono di rifiuti, chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti, ai sensi della legge 1.9.1918 n. 1446 smi.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali, mediante condotte , comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e la manutenzione delle condotte medesime, per evitare danni al fondo ed alle pertinenze.

B) IMPLUVIE E CORSI D'ACQUA

Lungo gli impluvi ed i corsi d'acqua si ha l'obbligo di mantenere pulito da ogni tipo di materiale, vegetale compreso, l'alveo e le fasce di rispetto dello stesso per una larghezza di metri 3 (tre) per ogni fascia misurata dall'argine;

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n. 523 smi).

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque superficiali, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. Essi devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature, etc.

A norma dell'art. 632 del codice penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali, i torrenti ed i rii. Per i canali che servono alle irrigazioni, le deviazioni sono ammesse nei limiti dei propri diritti, ove esistenti.

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque nel suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11.5.1999 n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ovvero nei canali di scolo.

È vietato immettere liquami, sostanze nocive ed inquinanti di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita solo a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione da parte della competente autorità.

C) AREE BOScate E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiali vegetali su terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi. Nei casi di assoluta necessità sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, in base alle indicazioni dell'art. 7 – comma 3 – della L.R. 9.6.1994 n. 16.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando eventualmente dagli inadempienti i costi sostenuti.

Nelle norme di cui al presente punto non sono compresi interventi a protezione dei centri abitati, per i quali l'Amministrazione comunale può programmare altre misure di prevenzione.

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, è consentito accendere con la massima cautela il fuoco necessario per il riscaldamento e per la cottura delle vivande, con l'obbligo:

- di accensione in spazi vuoti previamente puliti da foglie, erba secca ed altri materiali facilmente infiammabili
- di custodire il focolare per impedire la dispersione della brace e delle scintille
- di verificare lo spegnimento totale del fuoco prima di abbandonare il luogo.

È vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.

È vietato bruciare sostanze chimiche (comprese quelle plastiche).

D) GESTIONE DEI PASCOLI

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute nelle prescrizioni di massima di polizia forestale della Provincia di Torino e del vigente Piano di Assestamento delle proprietà silvo-pastorali. È comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi posti lateralmente alle strade.

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere condotto e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione, sulla base delle disposizioni del codice della strada.

La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri, a tutela dell'incolumità della pubblica utenza.

Le recinzioni mobili devono essere posizionate al di fuori di strade e sentieri, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili.

Deve essere inoltre garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui terreni interessati dalle citate strutture mobili.

I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.

E) SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc..

Nel caso che gli stessi e alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale della caccia o all'Osservatorio Fitopatologico per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

I cani da guardia nelle case sprovviste di recinzioni, dovranno essere legati a catena scorrevole su filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento.

In caso di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed al bosco, il Comune d'intesa con i competenti uffici provinciali, impartirà specifiche disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

Chiunque abbia notizie di invasione di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie che costituiscono minaccia all'equilibrio dei boschi o delle colture, è tenuto a darne avviso agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Comune può ordinare il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, su parere degli Enti competenti per materia.

È vietato spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare al Settore Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, le malattie infettive o diffuse. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 smi.

In caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. I responsabili dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

L'interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell'A.S.L. competente.

F) TUTELA DELLA NATURA, DELLA FLORA SPONTANEA E DEI COLTIVI

Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade. E' vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interponderali e comunali.

Ai sensi della L.R. 2.11.1982 n. 32 è vietato percorrere con mezzi motorizzati le strade silvo-pastorali, le piste forestali e di esbosco del legname, i sentieri e le mulattiere, le piste da sci, i tracciati degli impianti di risalita, i prati, i pascoli ed i boschi. Tale divieto non opera per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, dei locatari di immobili, di chi debba transitare per motivi professionali.

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e del paesaggio, le manifestazioni sportive motoristiche di ogni genere, competitive e non competitive, sono vietate su tutto il territorio comunale.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17/10/1979 n. 60. Sono esclusi da tali divieti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nei lavori forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta ai fini del campeggio è consentita esclusivamente nelle aree specificatamente individuate ed autorizzate dal Comune.

Il Comune può derogare a tale disposizione, nei casi di insediamenti temporanei realizzati da Organizzazioni che agiscono senza scopo di lucro, purché nel rispetto di minime regole igienico-sanitarie. L'accertamento di infrazioni da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commercializzati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La predetta norma non si applica ai terreni destinati a vivai.

La realizzazione di recinti per il contenimento di animali, ad eccezione di quelli al servizio del pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere asportate giornalmente dai relativi terreni, al fine di prevenire l'insorgenza di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni igieniche per gli animali e non causare inquinamento ambientale.

Gli apiari devono essere posizionati al di fuori dei centri abitati, in modo da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali. L'attività apistica è comunque regolamentata da specifiche norme (a livello regionale è in vigore la L.R. n. 20 del 3.8.1998).

G) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U.

E' fatto obbligo di rispettare la differenziazione dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità previste dal servizio di raccolta nonché dalle iniziative a livello locale ed intercomunale;

3. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
4. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale privilegiando l'impiego di materiali e tipologie costruttive tradizionali.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. In sede di intervento è obbligatorio provvedere all'eliminazione o alla sostituzione con disegno e materiali idonei sotto il profilo architettonico-ambientale, dei manufatti aggiunti in epoca successiva ed in contrasto con i caratteri dell'edificio, quali tettoie, baracche ed ogni altro tipo di accessorio, nonché degli elementi di finitura o di arredo esterno non coerenti, quali ringhiere, serramenti, rivestimenti, pavimentazioni, recinzioni.
4. In generale, fatte salve le più specifiche prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G. relative a ciascuna singola area del territorio comunale, tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione dovranno essere attuati con la scrupolosa osservanza delle seguenti caratteristiche tipologiche costruttive locali:

A) MURATURE ESTERNE

Le murature in pietra a vista devono essere conservate nel loro aspetto originario.

Qualora si rendano necessarie operazioni di consolidamento e risanamento, si deve procedere alla ripulitura ed alla stilatura dei giunti con idonei leganti, avendo cura di intervenire lasciando scoperto il massimo della pietra.

Per le murature già originariamente rinzaffate o dove, per necessità dipendenti dalla pezzatura della pietra impiegata oppure per motivi particolari di consolidamento e risanamento, sia necessario procedere alla ripulitura della muratura ed al successivo rinzafo, questo deve essere eseguito con tecnica ed impiego di leganti e pigmenti simili a quelli tradizionali e lasciato al naturale, escludendo preferibilmente tinteggiatura e comunque rivestimenti di qualsiasi tipo.

Le murature di fabbricati di tipologia urbana, originariamente intonacate e tinteggiate (se prive di apparati decorativi), possono essere nuovamente intonacate con rinzafo frattazzato eseguito con malta di calce idraulica e sabbia.

La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinta a calce o ai silicati di calce colore "pastello". Fino all'adozione di specifici Piani del Colore la tinteggiatura sarà definita di volta in volta in sede di rilascio degli atti comunali di assenso all'intervento.

Nella tinteggiatura di edifici esistenti dovranno essere ripristinati gli elementi decorativi originari, con particolare riguardo agli elementi architettonici iconografici e figurativi, quali lesene, architravi, cordolature, fregi, cornici, zoccolature, spigoli e simili.

Le norme precedenti si applicano anche per nuove murature con l'avvertenza che la scelta del materiale a vista debba essere valutata in ragione del luogo ove si colloca la nuova muratura stessa (integrazione, ampliamento di muratura esistente, costruzione in contiguità ad altre esistenti, costruzione isolata etc...) evitando di creare discontinuità con quelle esistenti.

Nell'ambito di uno stesso edificio, di concezione progettuale unitaria (o manufatto, o muro di recinzione o di sostegno), non è consentita una tinteggiatura o manutenzione parziale o limitata a singole proprietà edilizie.

Tuttavia è consentito un intervento parziale limitato al piano terreno (ma esteso all'intero fronte del fabbricato unitario), nel caso in cui sia occupato da esercizi commerciali, qualora esista una evidente separazione architettonica tra il piano medesimo e quelli superiori ed accertata l'indisponibilità dei proprietari rimanenti.

E' prescritta la manutenzione e la tinteggiatura dei frontespizi, ancorché rivolti verso le proprietà adiacenti.

Il materiale impiegato deve essere omogeneo per le varie parti della costruzione ed è di norma vietato cambiare materiale per sfondati o porzioni di facciata (rientranze balconi, cordoli di sopraelevazione, eventuali ampliamenti); solo in casi di composizione particolarmente studiata e motivata è possibile sottolineare un nuovo volume o una parte di facciata con materiale diverso e con opportuno distacco rispetto all'esistente.

Non è ammesso in genere alcun tipo di rivestimento, fatto salvo l'impiego di materiali tradizionali (muratura intonacata o in pietra) quando costituiscono essi stessi muratura o protezione della medesima.

Le zoccolature se previste o originariamente presenti debbono essere eseguite con pietra non levigata a taglio verticale.

B) STRUTTURA E SPORGENZE DEL TETTO

La struttura del tetto, per le porzioni sporgenti all'infuori dei muri perimetrali, deve essere realizzata riprendendo i modelli originari dei cornicioni, se esistenti, o in travi e listelli di legno, trattati al naturale.

Le travi ed i listelli fuoriuscenti devono essere lasciati in vista, trattati mediante vernici impregnanti, eventualmente con aggiunta di scurente .

E' vietata la realizzazione di rivestimenti o perlature al di sotto dei travetti. E' eventualmente ammesso un tavolato da realizzarsi al di sopra dell'orditura per garantire una migliore protezione del manto di copertura dagli effetti del vento.

Gli edifici debbono avere copertura "a falde". La copertura ad una falda è ammessa eccezionalmente quando la manica dell'edificio non renda opportune soluzioni alternative.

I canali ed i pluviali, se in vista, debbono essere realizzati in rame o lamiera preverniciata.

C) MANTI DI COPERTURA

Nel manto di copertura dovranno essere impiegati i seguenti materiali tradizionali :

- lastre in pietra a spacco naturale (lose);
- tegole di colore nero - rientrano in tale definizione le seguenti tipologie:
 - tegola in cemento o in laterizio colore nero o grigio antracite,
 - tegola a conformazione piatta in pietra ceramica colore nero ardesia,

esclusivamente nei casi di interventi su edifici esistenti in cui sia verificata, a cura del tecnico progettista con relazione asseverata ed idonea documentazione grafica, l'impossibilità operativa di procedere alla posa in opera dei predetti manti di copertura, sia sotto il profilo strutturale (caratteristiche resistenti degli elementi portanti di copertura e di elevazione) che geometrico di falda (ridottissima pendenza) è inoltre ammesso l'utilizzo di lastre prefabbricate leggere con finitura superficiale di colore nero che sotto il profilo estetico riproducano fedelmente (come colore e disegno di sagoma) il manto di copertura in tegole o lastre di pietra .

Fatte salve le prescrizioni che le norme di attuazione del P.R.G. possono dettare per ciascuna specifica zona, sottozona o anche gruppo di edifici, il materiale da impiegarsi è definito sulla base dell'impiego prevalente al fine di conseguire uniformità all'interno di ciascuna zona di intervento.

Nelle aree agricole normali così come definite dalle norme di attuazione del P.R.G. ed unicamente per edifici collocati in zone di difficile accesso, da intendersi come tali quelle proprietà sprovviste di accesso esistente ovvero con accesso non realizzabile per documentati motivi tecnico-costruttivi (ad es. per condizioni geomorfologiche critiche) a strade comunque classificate ivi comprese le piste agro-silvo-pastorali, sia pubbliche che private, è ammesso l'utilizzo, quale manto di copertura, di lastre di lamiera di colore testa di moro.

D) APERTURE

Ove esistenti, o ritenuto necessario, potranno essere eseguite attorno alle aperture fasce intonacate ed imbiancate di larghezza di circa 20 - 25 cm.

Nel caso in cui esistano architravi, stipiti in vista o elementi decorativi, questi dovranno essere conservati o ripresi con gli stessi materiali solo in quanto elementi originari ed appartenenti alla tradizione costruttiva locale.

Le soglie ed i davanzali esterni possono essere eseguite in lastre di pietra preferibilmente a spacco naturale o in legno.

L'eventuale chiusura di arcate, logge o altre strutture aperte dovrà avvenire lasciando in evidenza la tipologia di facciata originaria. La chiusura sarà consentita preferibilmente mediante impiego di serramento corrispondente all'intera apertura e posizionato al filo interno della muratura; sono ammessi in alternativa tamponamenti realizzati mediante tavolato in legno, muratura in laterizio secondo disegno tradizionale e in laterizio pieno intonacato, sempre arretrati rispetto al filo di muratura, con nuove aperture realizzate centralmente rispetto allo sfondato, semprechè tale soluzione risulti compatibile con il carattere dell'edificio e/o con il disegno complessivo della facciata.

Le nuove aperture dovranno avere forma verticale e dimensioni coerenti con quelle preesistenti nell'edificio o negli edifici circostanti; dovranno inoltre avere davanzali in pietra oppure in legno oppure essere rifinite con fascia intonacata in leggero rilievo.

E' ammessa la protezione delle aperture con inferriate fisse o amovibili a disegno semplice realizzate in ferro pieno (quadrotte o bacchette).

E) SERRAMENTI

I serramenti devono essere realizzati in legno, trattati al naturale con vernice impregnante ed eventualmente scurente o tinteggiati con colori tradizionali (fino all'adozione di specifici Piani di Colore la tinteggiatura sarà definita di volta in volta in sede di rilascio degli atti comunali di assenso all'intervento).

Il loro disegno deve essere improntato a semplicità, secondo modelli locali, con esclusione di specchiature (tipo all'inglese) e decorazioni particolari.

I serramenti dovranno inoltre essere posizionati all'interno, rispetto al filo di facciata, di almeno 20 - 24 cm.

La protezione di finestre o porte finestre dovrà essere realizzata con persiane alla piemontese in legno oppure con scuretti interni o esterni in funzione della tipologia e posizione del fabbricato e delle aperture. Sono vietate tapparelle, avvolgibili o simili.

Serramenti in metallo sono ammessi purché di colore marrone scuro.

F) BALCONATE

Le balconate debbono essere eseguite con lastra e modiglioni in pietra, con impalcato e modiglioni in legno trattato al naturale o con getto sottile di cemento armato, secondo disegni simili ai tradizionali, in funzione della tipologia dell'edificio;

Le ringhiere dovranno essere :

- in ferro pieno, realizzate con tondi o quadri e corrente in piattina trattati con vernici ferromicacee colore nero o grigio scuro opaco, oppure lasciati al naturale con opportuno trattamento (tipo "ferox");
- in legno con listelli a sezione quadrata o riprendendo sezioni e di disegno tradizionali;
- in muratura piena intonacata con malta di calce esclusivamente nell'ambito di interventi di ristrutturazione di tipo b) e derivanti da motivate scelte progettuali;

G) PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Le pavimentazioni di aree esterne agli edifici e di eventuali terrazzi, quando non sistemate a verde, dovranno essere realizzate con lastre in pietra a taglio e corsi regolari, cubetti di porfido, diorite o altro materiale, acciottolato, autobloccanti.

H) IMPIANTI E LINEE TECNOLOGICHE

L'esecuzione di interventi per allacciamento, modifica di impianti esistenti o fornitura di servizi tecnologici (energia elettrica, acqua, gas, telefonia etc ...) dovrà avvenire con tubazioni incassate in muratura o interrate, onde evitare la presenza in vista di fili, tubazioni, apparecchi, etc....

In caso di interventi su edifici esistenti qualora si provveda alla sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio è fatto obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui al presente comma.

È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli indicati nel presente comma nei casi di interventi di recupero degli edifici individuati ai sensi della L.R. 14.03.1995, n° 35 ove si preveda la conservazione di materiali, elementi architettonici o tecnologie appartenenti alla storia e cultura locale;

In ogni caso, è fatto espresso divieto:

- di impoverire l'apparato decorativo di pregio degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- di sostituire elementi di pregio in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale.

Per il recupero dei fabbricati di origine rurale che conservano connotati della tradizione costruttiva locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico si richiamano quale linee guida e indirizzi per gli approfondimenti progettuali i contenuti del "Manuale per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali attrattivi" edito dal Gal Valli del Canavese nell'anno 2012 nell'ambito del PSR 2007/2013 – Misura 323. Il Manuale si intende parte integrante del presente Regolamento Edilizio.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, gli interventi edilizi attinenti a costruzioni richiesti dagli usi produttivi, commerciali ed agricoli, quali capannoni per lavorazioni, stoccaggio prodotti, allevamento zootecnico, etc., debbono in particolare rispettare i seguenti requisiti al fine di conseguire il migliore inserimento ambientale:
- posizione dell'edificio rispetto al terreno: sono da evitare modifiche sensibili dell'andamento naturale del terreno con formazione di rilevati e sbancamenti appariscenti; lo spianamento per far sede alla costruzione ed alle aree libere di stretta pertinenza (cortili, piazzali, etc.) deve essere raccordato al terreno circostante il più naturalmente possibile con pendenze contenute e l'eventuale ausilio di cordoli o muretti da posizionarsi solo a monte ed all'interno rispetto all'area di intervento.
 - posizione dell'edificio rispetto ai fabbricati già esistenti: gli ampliamenti e le nuove costruzioni, nel caso in cui sussistano edifici preesistenti, devono collocarsi in modo coerente alla tipologia di impianto esistente, privilegiando, a seconda dei casi, prolungamenti di manica, giustapposizioni, realizzazione di ulteriori bracci ed evitando corpi orientati occasionalmente e asimmetrici.
 - esterno degli edifici: l'impiego di soluzioni planimetriche richieste dall'uso (in genere edifici a manica particolarmente profonda) e della prefabbricazione deve essere coniugata con la ricerca di aspetti formali che possano essere convenientemente inseribili nell'ambiente e con la tradizione costruttiva che localmente lo caratterizza.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le aree e zone pubbliche e di interesse generale individuate dal P.R.G. ove esse sono assunte a titolo orientativo e potranno essere integrate mediante l'approvazione di specifici piani di settore, quali il piano del colore, dell'arredo urbano etc...
7. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, qualora cio' non derivi dall'applicazione e dal rispetto della normativa specifica della zona urbanistica o area normativa nella quale si colloca l'intervento edificatorio e di modifica del suolo previsto in progetto o dal combinato disposto di diverse norme urbanistiche e/o edilizie, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
9. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili ed in particolare di quelli schedati nell'ambito della redazione del "Catalogo dei beni culturali architettonici" del Comune ai sensi e per effetto della L.R. 14.03.1995, n° 35.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Nota

Il "Catalogo dei beni culturali architettonici" del Comune citato al comma 2 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 22.10.2001 ed è allegato, per estratto, in calce al presente Regolamento (Allegato B).

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.